

Fisco

Concordato preventivo, i cinque nodi da sciogliere sui calcoli — p.28

Concordato preventivo biennale, le cinque domande ancora aperte



Altra questione è la tassazione da applicare quando il forfettario supera il plafond

L'accordo con il Fisco

Nonostante le modifiche del Dlgs 108/2024 restano alcuni punti da chiarire

Da confermare la possibilità di inviare una dichiarazione correttiva nei termini

Giorgio Gavelli

Stabilizzate le modifiche al concordato preventivo apportate dal decreto correttivo (Dlgs 108/2024) alla stesura iniziale contenuta nel Dlgs 13/2024, è il momento di tirare le somme in vista della scadenza per le adesioni del prossimo 31 ottobre (per i soggetti "solari"). Tuttavia, anche per la novità dell'istituto, il mero dato normativo necessita di opportuni chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, così da superare le perplessità che emergono dalla lettura del testo ormai definitivo. Vediamo quali sono alcune delle questioni interpretative ancora aperte.

«Correttiva» nei termini

Molti contribuenti, avendo la necessità di compensare "sopra soglia" i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni, hanno dovuto anticipare la presentazione di queste ultime, se del caso munendole del prescritto visto di conformità. Poiché la decisione ai fini della proposta di concordato non era ancora stata presa, i relativi quadri del modello dichiarativo sono stati lasciati in bianco.

Ciò non toglie, secondo l'opinione assolutamente prevalente, che chi è interessato possa presentare, entro il 31 ottobre, una dichiarazione correttiva nei termini, inserendo il quadro

P (soggetti Isa) o compilando i righi LM60-LM64 (forfettari) per formalizzare l'adesione. Infatti, l'articolo 35, comma 1 del Dlgs 13/2024 impedisce la remissione in bonis, ma non la "correttiva". Una conferma ufficiale sarebbe sicuramente gradita.

Soglia per i forfettari

L'articolo 2 del Dm 15 luglio 2024 prevede la proposta solo ai soggetti forfettari che nel 2023 non hanno superato gli 85mila euro di ricavi/compensi, i quali si troverebbero, quindi, in una "terra di mezzo" dove il concordato non è previsto.

Se così è (come sembra) va definita la situazione dei forfettari che nel 2023 hanno superato i 100mila euro di ricavi e compensi, e che quindi in tale periodo d'imposta, ai fini reddituali, sono da considerarsi «non forfettari», tanto è vero che — come confermato dalla circolare 18/E/2023 — possono applicare la «flat tax incrementale» della legge 197/2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 luglio scorso). Costoro possono aderire come soggetti Isa ad una proposta sul biennio 2024-2025?

Esclusione da Isa

L'articolo 10, comma 1, del Dlgs 13/2024 riserva la proposta ai contribuenti «che applicano» gli Isa, ossia privi di cause di esclusione, situazione poi richiamata in caso di rinnovo (articolo 14) ma non tra le cause di cessazione o decadenza.

Non viene specificato quando ciò debba verificarsi: nel periodo d'imposta precedente a quello da cui parte la proposta, negli anni di applicazione del concordato o in tutti tali periodi?

Si è dell'avviso che l'applicabilità sia richiesta solo nell'anno precedente (attualmente, quindi, il 2023), da un lato perché, altrimenti, si creerebbe un problema "ex post" che dovrebbe essere ricondotto alle cause di cessazione/decadenza, dall'altro perché il correttivo ha integrato l'articolo 21 del Dlgs 13/2024 specificando quali situazioni (alcune operazioni straordinarie, il superamento dei 7.746.854 euro di ricavi/pro-

venti eccetera) interrompono l'efficacia del concordato, ipotesi non si spiegherebbero se l'inapplicabilità degli Isa costituisse sempre un problema. Anche in questo caso, una conferma sarebbe gradita, così come avere la certezza che l'assenza di debiti tributari/contributi definitivi, in caso di «soggetti plurali» ex articolo 5 del Tuir, non vada estesa anche ai partecipanti.

Forfettari oltre il plafond

Se il decreto correttivo ha precisato (inserendo la lettera b-bis all'articolo 32, comma 1, del Dlgs 13/2024) che il concordato cessa nel caso in cui il forfettario superi, nel 2024, i 150mila euro di ricavi/compensi, non è chiaro — per chi resta sotto tale soglia ma supera gli 85mila o i 100mila euro — come andranno calcolate le imposte da versare.

Si ritiene che in caso, ad esempio, dell'uscita in corso d'anno (superamento dei 100mila euro) ci dovrebbero essere tre "scaglioni": si dovrebbe applicare l'Irpef ordinaria sino all'importo del reddito dell'anno precedente, salvo poi applicare la sostitutiva del 10% (o del 3%) sulla quota aggiuntiva e, ovviamente, non scontare nessuna imposta sulla quota di reddito effettivo superiore a quello concordato.

Sostitutiva e acconti

L'introduzione, a opera del correttivo, di un'imposta sostitutiva facoltativa in caso di eccedenza tra reddito concordato e il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente (opportuno rettificato per i soggetti Isa) — così come stabilito dai nuovi articoli 20-



bis e 31-bis del Dlgs 13/2024 – sicuramente ha reso l'adesione d'interesse per un numero maggiore di contribuenti, anche con redditi in linea con la proposta (purché crescenti rispetto al 2023).

Il tutto va però coordinato con la (altrettanto modificata) norma sugli acconti: se per chi sceglie il «previsionale» l'imposta dovuta dovrebbe poter considerare l'applicazione della sostitutiva, non è certo che avvenga altrettanto in caso di applicazione del “metodo storico”, il che potrebbe portare, in un numero significativo di casi, al versamento di acconti maggiori rispetto all'imposta concretamente dovuta. Un problema non da poco in termini finanziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA